

CONDIZIONI GENERALI

1) Condizioni per ottenere la fornitura - Stipulazione del contratto - Decorrenza e durata - Recesso

- 1.1** Il Fornitore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per rendere disponibile l'energia fino al punto di consegna e ne rimane proprietario; il Cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Fornitore quanto dovuto sia a titolo di contributo per la connessione sia a titolo di contributo in quota fissa previsto per i Clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela.
- 1.2** Il Fornitore non darà corso ai lavori se il Cliente non avrà ottenuto, a propria cura, dal proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere effettuata la fornitura, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Fornitore anche per altre forniture a terzi.
- 1.3** In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Fornitore l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura. Ed in ogni caso il Cliente dovrà realizzare con oneri a proprio carico le opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico.
- 1.4** Il Fornitore rimane proprietario degli impianti ed apparecchi che installerà in detto locale e potrà utilizzarli per altre forniture. L'esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.
- 1.5** Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi del presente contratto ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno al Fornitore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
- 1.6** Il Cliente potrà recedere dal presente contratto al fine di disattivare la fornitura (con modalità idonea a impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura da parte del Fornitore), con un preavviso scritto al Fornitore avvalendosi di uno dei mezzi in uso quali, ad esempio, la comunicazione tramite posta all'indirizzo del Fornitore indicato nella bolletta. Il Cliente nel servizio di maggior tutela che richiede la cessazione è tenuto a corrispondere il contributo in quota fissa previsto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione di tale contributo con un avviso in bolletta. Il Fornitore darà seguito alla richiesta pervenuta entro i termini previsti per tali casi dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, attualmente pari a cinque giorni lavorativi.

2) Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia

- 2.1** E' in facoltà del Fornitore richiedere al Cliente, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione, e maggiorato dell'interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che offra al Fornitore forme di garanzia - indicate dal Fornitore - equivalenti al deposito cauzionale, tali da assicurare al Fornitore il puntuale pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto. E' altresì facoltà del Fornitore richiedere il deposito cauzionale al Cliente che abbia sottoscritto precedenti contratti che siano stati risolti per morosità.
- 2.2** Relativamente al deposito cauzionale, le parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato secondo i criteri in proposito dettati dai provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
- 2.3** Il Fornitore non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare indicato all'art.2.2 o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione. E' in facoltà del Fornitore provvedere a trattenerne la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

3) Lettura del contatore

- 3.1** Il Fornitore effettua almeno una volta all'anno il tentativo di lettura del contatore per forniture con potenza impegnata fino a 15 kW. e almeno una volta al mese per quelle con potenza impegnata superiore a 15 kW.

4) Periodicità della fatturazione

- 4.1** Le bollette sono emesse dal Fornitore con frequenza almeno bimestrale.
- 4.2** Il Fornitore può aumentare tale frequenza di fatturazione dandone preavviso al Cliente almeno 30 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella bolletta.

5) Modalità di calcolo dei prelievi

- 5.1** Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Fornitore.
- 5.2** All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del contatore da parte del Fornitore.

6) Pagamento ed attivazione procedure previste in caso di morosità del Cliente

- 6.1** Il Cliente deve pagare la bolletta con uno dei seguenti mezzi in uso:
- presso gli uffici postali utilizzando il modulo C/C allegato alle bollette oppure presso il nostro ufficio esente da spese o commissioni;
 - tramite canalizzazione bancaria con addebito in C/C (R.I.D.);
 - tramite bonifico bancario.
- Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso il termine non potrà essere inferiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, attualmente di 20 giorni dalla data di emissione.
- 6.2** Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
- 6.3** Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali relativi al contratto e alla Fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.
- 6.4** Decorso il termine di scadenza indicato in bolletta il Fornitore attiverà le sotto indicate procedure di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n.04/08, così come modificata ed integrata successivamente:
- invio raccomandata di costituzione in mora con richiesta di pagamento dell'importo non versato entro il termine ultimo di 20 giorni dalla data di invio della comunicazione stessa;
 - trascorsi ulteriori tre giorni lavorativi dal termine di cui al punto 6.4.a ed in costanza di mora il Fornitore provvederà alla sospensione della fornitura di energia elettrica o, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, provvederà alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile.
- 6.5** Le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento sono inserite nel sito www.icelweb.it, nei documenti di fatturazione, nelle comunicazioni di messa in mora e comunque sono le seguenti:
- esibizione della ricevuta presso le sedi amministrativa e tecnica del Fornitore (Via Calvario, 33 Fraz. Levanzo- 91023 Favignana -TP);
 - invio della ricevuta tramite fax al n° 0923-924073 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 attivo nei giorni dal lunedì al sabato;
 - invio della ricevuta a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica icel@icelweb.it
- 6.6** In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente avrà diritto agli indennizzi giusta delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n.04/08, modificata ed integrata successivamente, e comunque indicati nelle comunicazioni di messa in mora.

7) Interessi di mora e ulteriori spese

- 7.1** Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3,5 punti. Al Cliente "buon pagatore", il Fornitore addebiterà, per i primi dieci giorni di ritardo, solo gli interessi legali. Si considera "buon pagatore" il Cliente che abbia regolarmente e puntualmente pagato tutte le bollette negli ultimi 12 bimestri.
- 7.2** Il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
- 7.3** Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino di potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione del suddetto importo con un avviso in bolletta.
- 7.4** Le commissioni bancarie pagate dal fornitore a causa di comunicazione di insoluto (insufficienza di fondi o altre cause imputabili al Cliente) saranno addebitate al Cliente con domiciliazione bancaria (SEPA SDD ex RID) nella bolletta successiva.

8) Reclami e richieste di informazioni

- 8.1** In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare all'indirizzo del Fornitore indicato nel contratto (e nella bolletta) motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo, predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di Fornitura, nonché recapitabile al Cliente su sua semplice richiesta. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo stesso. Per tenere conto delle difficoltà degli anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato anche attraverso il servizio telefonico Clienti.
- 8.2** Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della bolletta oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il Fornitore, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche, con fatturazione del nuovo importo e senza alcuna maggiorazione. Se il reclamo non risulta fondato il Fornitore applicherà sulla somma già richiesta, sempre previa informativa all'interessato e dalla scadenza della bolletta, gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati come precisato all'art.7.
- 8.3** Al momento della ricezione del reclamo, il Fornitore riferisce al Cliente con la massima celerità, e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Cliente.
- 8.4** Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei prelievi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto dall'art.16.

9) Cessione del contratto

- Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica. In questo caso resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova impresa.

CONDIZIONI GENERALI

10) Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia

10.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art.4 delle condizioni particolari e indicato nella casella b), corrisponde al suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Fornitore.

Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Fornitore.

Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto.

In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.

10.2 Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

11) Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti

Il Fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Fornitore preavverte il Cliente mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare, il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento.

12) Valore della tensione di fornitura – Verifiche

12.1 Per accertare i valori della tensione nel punto di consegna della fornitura, il Cliente può richiedere una verifica che sarà effettuata mediante l'installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 61000-4-30.

12.2 Nei casi in cui i valori della tensione di fornitura rilevati nel corso della verifica non risultino compresi nel campo di variazione fissato dalla norma CEI EN 50160, le spese per la verifica sono a carico del Fornitore che realizzerà anche gli interventi per ripristinare i valori corretti della tensione di fornitura. In tutti gli altri casi il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il cui ammontare sarà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.

12.3 Relativamente ai tempi di esecuzione della verifica e alle modalità e tempi di comunicazione ai Clienti sull'esito della verifica e sulla data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione, le Parti rinviando a quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

13) Danni causati dall'energia

Il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Fornitore stesso.

14) Impianti ed apparecchi del Cliente - Verifiche

14.1 Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Fornitore.

14.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la Fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

15) Impianti ed apparecchi del Fornitore – Verifiche

15.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore. Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Fornitore, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

15.2 Il Fornitore ha il diritto di accedere ai propri impianti ed apparecchi anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

15.3 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il Cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il cui ammontare sarà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore.

15.4 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Fornitore, se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Fornitore il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas o comunque da questa approvati.

16) Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura

16.1 Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Fornitore e non devono essere manomessi. Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.15.2, evidenzia un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore procede alla ricostruzione dei prelievi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

16.2 Il Fornitore ricostruirà i prelievi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore ai 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.

16.3 I prelievi saranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Fornitore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai prelievi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore.

16.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva della modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del contatore guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

16.5 Il Cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore indicato nel contratto (e nella bolletta).

16.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

17) Casi di interruzione e limitazione della fornitura

17.1 Il Fornitore fornisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

17.2 Il Fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

18) Sospensione della fornitura/riduzione di potenza e risoluzione del contratto

18.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può:

a) sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 14, 15.2 e 16.1 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;

b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere, tranne per i casi in violazione dell'art.6 per i quali il contratto sarà risolto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile senza ulteriore comunicazione successiva a quella di costituzione in mora;

CONDIZIONI GENERALI

c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Fornitore per l'inoltramento alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode:

- c.1 - sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica. In caso di prelievo fraudolento la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata se il Cliente avrà provveduto al pagamento:
- degli importi dovuti in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi per i periodi compresi fra la data in cui sono iniziati i prelievi fraudolenti e la data della verifica, che il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente;
 - degli Ulteriori Oneri che comprendono i danni al contatore o al limitatore;
 - delle spese di verifica sia tecniche che amministrative sostenute dal Fornitore;
 - delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7.

Nel caso di riattivazione non autorizzata, il riallaccio è condizionato anche al pagamento delle bollette scadute. Inoltre, nel caso in cui il precedente contratto sia stato risolto in base al successivo punto c.2 e comunque in tutti gli altri casi di prelievi irregolari effettuati in assenza di contratto di fornitura, il riallaccio avviene solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura. Con esclusione dei casi di riattivazione non autorizzata, qualora il Cliente intenda contestare la ricostruzione dei prelievi fraudolenti comunicatagli per iscritto dal Fornitore, nelle more, può ottenere una riattivazione solo provvisoria della fornitura, mediante il pagamento almeno della quota rispondente agli Ulteriori Oneri come sopra individuati, ferma restando la stipula di un nuovo contratto di fornitura, ove mancante. Resta inteso che, in tal caso, la fornitura sarà nuovamente sospesa:

- a) se entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi fraudolenti da parte del Fornitore, il Cliente non invierà le proprie osservazioni scritte, con le relative contestazioni, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore indicato nella predetta comunicazione;
- b) qualora all'esito dell'esame delle suddette osservazioni da parte del Fornitore, il Cliente continui ugualmente a non pagare il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima, anche dell'eventuale diverso importo successivamente rideterminato dal Fornitore. Parimenti, ove insorga anche una controversia giudiziaria relativa alla stessa ricostruzione dei prelievi, nelle more della risoluzione della stessa, il Fornitore non sospende la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la medesima ricostruzione dei prelievi.

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi diversi da quello abitativo, del medesimo Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.6 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere così come indicato nel precedente art.6;

fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Fornitore, il Cliente, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nel precedente art.6.5. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura citata alle lettere a), d) ed e) del presente articolo, il Fornitore dispone una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile così come indicato nel precedente art.6.4.b. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, sarà effettuata la sospensione della fornitura.

18.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto, anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore medesimo secondo le modalità ed i tempi previsti. Inoltre la sospensione non sarà disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore medesimo la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o la comunicazione della ASL competente della installazione di tali apparati (ad esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analogo dichiarazione relativa alla loro disinstallazione (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione ed alla disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'indirizzo del Fornitore indicato nel contratto - e nella bolletta - o contattando il servizio telefonico Clienti). Il Cliente acconsente a che il Fornitore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni inveritiere ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione stessa, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente contratto, si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale. In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

18.3 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta, inviata all'indirizzo del Fornitore indicato nel contratto (e nella bolletta), contesterà allo stesso l'inadempimento, intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 30 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore medesimo.

18.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltramento degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.6.5.b, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

19) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

20) Elezioni di domicilio e foro competente

Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fornitura. Per le controversie è esclusivamente competente il foro di TRAPANI.

IL FORNITORE.....

IL CLIENTE.....

Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile:

le seguenti clausole delle condizioni generali: art.6 (modalità di pagamento ed attivazione procedure previste in caso di morosità del Cliente), art.7 (interessi moratori e diritti del Fornitore in caso di morosità del Cliente), art.8 (procedure di reclamo), art.9 (cessione del contratto), art.10 (limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia - risoluzione del contratto), art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti), art.13 (danni causati dall'energia a valle del contatore), art.14 (conformità degli impianti del Cliente alle norme CEI), art.16 (ricostruzione dei prelievi, termini per osservazioni e procedure di reclamo), art.17 (interruzioni e limitazioni della fornitura), art.18 (diritti di sospensione/riduzione di potenza e risoluzione del contratto anche relativamente ad altre forniture per usi diversi da quello abitativo; obbligo di comunicare al Fornitore la disinstallazione degli apparati di cura entro trenta giorni dalla disinstallazione medesima e conseguenze per dichiarazioni fraudolente circa la disponibilità degli stessi apparati), art.20 (foro competente).

IL CLIENTE.....

Il Cliente dichiara di aver ricevuto:

- la fattura relativa agli oneri contrattuali;
- prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'articolo 83 del Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- l'informazione dal Fornitore circa la documentazione sotto indicata presente nel sito del Fornitore www.icelweb.it alle sezioni della Home Page "Sportello on line" e "Info utili":
 - informativa relativa alla privacy e modulo relativo al reclamo;
 - modello relativo alla **COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA** (Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004) da restituire al Fornitore debitamente compilato e sottoscritto;
 - modello relativo alla **"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni** inerente il servizio di maggior tutela da restituire al Fornitore debitamente compilato e sottoscritto;
 - informativa pubblicata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas inerente **"Atlante per i diritti del consumatore di energia"**;
 - informativa pubblicata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas inerente **"Glossario dei termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica"**;
 - tabelle **"Livelli specifici e generali qualità commerciale con relativi indennizzi automatici anno"**;
 - copia delle presenti Condizioni Generali del contratto di somministrazione di energia elettrica per usi domestici;
 - codice di condotta commerciale definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con delibera ARG/com104/10;
 - prezzi, tariffe e dettaglio componenti tariffarie.

IL CLIENTE.....